

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 1715-3034-3112-A

*Relazione orale*

## TESTO PROPOSTO DALLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

*Relatore* Bosco

Comunicato alla Presidenza il 28 gennaio 1992

PER I

## DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli (n. 1715)

*approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 20 aprile 1989, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1674)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

*e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 1899-ter e 3551-ter)*

**d'iniziativa dei deputati GEREMICCA, FERRARA, D'AMBROSIO, BRESCIA, ALINOVİ, CALVANESE, AULETA, BELLOCCHIO, FRANCESE, RIDI, SCHETTINI, NAPPI e NARDONE (1899-ter); BECCHI, RODOTÀ, BASSANINI, VISCO e DE JULIO (3551-ter)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1989

Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 24 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (n. 3034)

**d'iniziativa dei senatori GOLFARI e PATRIARCA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1991**

---

Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (n. 3112)

**d'iniziativa dei senatori BOSCO, TAGLIAMONTE, PATRIARCA, CONDORELLI, TOTH e GOLFARI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1991**

---

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ACQUARONE)

sui disegni di legge nn. 1715, 2728-*bis*, 2876-*bis*, 3033-*bis*, 3034 e 3107

20 dicembre 1991

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole su tutti, eccezione fatta per i provvedimenti nn. 2728-*bis* e 1715.

Il disegno di legge n. 2728-*bis* dà luogo a perplessità, in quanto istituisce un bacino territoriale unitario ai fini del completamento e della razionale organizzazione degli interventi di ricostruzione e di sviluppo delle aree interessate, in contraddizione con quanto già statuito nel testo già approvato dall'Assemblea. La creazione del comitato Stato-regioni, di

cui all'articolo 3, risulta inoltre una sostanziale duplicazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988.

Si fa poi osservare che il disegno di legge n. 1715 fa riferimento al concetto di area metropolitana, senza alcun raccordo con le previsioni in materia contenute nella legge n. 142 del 1990.

L'avviso favorevole di questa Commissione è comunque condizionato alla successiva sottoposizione ad essa del testo unificato dei provvedimenti, ai fini dell'espressione di un nuovo parere.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato RIGGIO)

sul testo proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 1715, 2728-*bis*, 2876-*bis*, 3033-*bis*, 3034 e 3112

23 gennaio 1992

La Commissione ha espresso il seguente parere: nulla osta all'ulteriore *iter* del testo unificato dei disegni di legge, adottato come testo base dalla Commissione di merito.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Conclusione degli interventi di cui al  
Titolo VIII della legge 14 maggio 1981,  
n. 219, e successive modificazioni**

Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine di porre termine agli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede sulle residue disponibilità finanziarie ad assegnare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la somma complessiva di lire 1.480 miliardi, in ragione di non meno di 200 miliardi di lire per il ramo città di Napoli e di non oltre 1.280 miliardi di lire per il ramo aree esterne del programma di cui al Titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981, per il completamento degli alloggi, delle relative urbanizzazioni primarie e secondarie e delle opere avviate ed in corso di esecuzione che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori superiore al 50 per cento dell'importo finale previsto, fatta eccezione per gli interventi relativi al canale Conte di Sarno;

b) la somma di lire 50 miliardi per la riattazione, in vista della presa in consegna di cui all'articolo 2, degli alloggi e delle opere già realizzati, una volta sgomberati se occupati abusivamente, o per altre finalità di programma.

2. Al completamento ed alla riattazione di cui al comma 1 provvede, con le procedure già definite dai commissari straordinari, il funzionario delegato ai sensi

dell'articolo 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, che resta in carica fino al 31 marzo 1993.

3. Il funzionario delegato, di cui al comma 2, provvede ad adeguare le strutture amministrative esistenti sulla base delle direttive fornite dal Presidente del Consiglio dei ministri alle decrescenti esigenze della gestione mediante progressiva restituzione della totalità del personale addetto ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1986, n. 730, alle amministrazioni e agli enti di appartenenza che dovranno far salve le professionalità acquisite ed attestate dalla struttura di appartenenza, potenziando con lo stesso personale i settori urbanistico, dell'edilizia residenziale e della gestione e realizzazione del patrimonio realizzato. Detta restituzione dovrà completarsi entro il termine del 31 marzo 1993.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Napoli delibera un programma di interventi per il completamento e l'integrazione sul territorio delle realizzazioni di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, da attuare con procedure ordinarie, anche attraverso accordi di programma, entro i limiti delle risorse finanziarie relative al citato Titolo, disponibili dopo le assegnazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonchè al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge. Nel programma di interventi dovrà essere data in ogni caso priorità all'acquisto e comunque alla previsione di realizzazione di alloggi destinati a fronteggiare la grave emergenza abitativa dell'area napoletana e le esigenze degli sfrattati, con spesa non superiore a lire 300 miliardi.

5. Qualora il programma di interventi di cui al comma 4 non sia approvato con la procedura ed entro il termine di cui al medesimo comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

6. Per far fronte alle esigenze abitative dei comuni nell'area della provincia di Napoli sono assegnati in favore dei detti

comuni con delibera del CIPE, sentita la Giunta regionale della Campania, per l'acquisto di alloggi, 100 miliardi di lire a valere sui fondi residui del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Con la predetta delibera il CIPE fissa i criteri di assegnazione.

7. Gli interventi previsti nel programma di cui ai commi 4 e 5 sono attuati, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali e con procedure ordinarie, dal sindaco di Napoli e dal presidente della Giunta regionale della Campania.

8. Sull'andamento del completamento delle opere avviate ed in corso di esecuzione di cui al comma 1 e degli interventi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il funzionario delegato ai sensi dell'articolo 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il sindaco di Napoli, ciascuno per la propria competenza, indirizzano una relazione semestrale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente al CIPE ed al Ministro per i problemi delle aree urbane, perchè a loro volta riferiscano al Parlamento.

9. Al fine di accertare l'entità e la utilizzazione delle risorse impiegate per la realizzazione del programma di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonché l'entità delle risorse occorrenti per la gestione e manutenzione delle opere di cui al detto programma, il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo di un comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuerà, nel corso del completamento del programma, una verifica amministrativa e sorveglierà l'andamento della gestione delle opere. Il comitato si avvarrà delle risultanze istruttorie acquisite dalla Commissione d'inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128, e successive modificazioni; proporrà criteri per l'eventuale completamento e la maggiore funzionalità delle opere realizzate; formulerà indirizzi anche per introdurre nella legislazione vigente modifiche volte al conteni-

mento della spesa pubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunicherà al Parlamento l'esito della verifica effettuata.

10. Tutti gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

#### Art. 2.

*(Consegna, gestione e manutenzione)*

1. I comuni competenti per territorio prendono in consegna le opere realizzate ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ed ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della presente legge, e procedono, ai sensi del sesto comma dell'articolo 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, introdotto dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, alla gestione e manutenzione delle opere stesse.

2. Qualora gli alloggi o le altre opere di cui al comma 1 siano state abusivamente occupate, la presa in consegna di cui al medesimo comma ha luogo solamente dopo lo sgombero dagli occupanti abusivi e la riattazione di detti immobili con i fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

3. Ai fini del comma 1 del presente articolo, il CIPE, su proposta dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 5, ripartisce tra i comuni interessati la somma di lire 135 miliardi a valere sui fondi residui relativi al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il trasferimento ai comuni di tali risorse ha luogo al momento della presa in consegna di cui al comma 1 del presente articolo.

#### Art. 3.

*(Utilizzazione delle disponibilità di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211)*

1. All'acquisto degli alloggi di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

maggio 1985, n. 211, ed integrato dal decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, provvede, nei limiti delle residue disponibilità finanziarie relative alle predette leggi, il sindaco di Napoli.

2. All'assegnazione degli alloggi acquistati con le disponibilità di cui al comma 1 provvede il sindaco di Napoli sulla base delle graduatorie di cui ai bandi approvati dal CIPE in data 14 ottobre 1981 e 22 dicembre 1982 e recepiti con ordinanza commissariale 373/83.

#### Art. 4.

##### *(Sanzioni per la cessione di alloggi)*

1. Qualora i componenti di un nucleo familiare assegnatario di un alloggio costruito o acquistato dallo Stato ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, lo abbiano a qualunque titolo ceduto a terzi, l'assegnazione è revocata. I responsabili sono privati in via definitiva dell'alloggio stesso ed esclusi dalla partecipazione a successivi bandi di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; ad essi ed agli incauti acquirenti si applicano le norme vigenti in tema di responsabilità civile e penale.

2. La competente Commissione, costituita presso la prefettura di Napoli, assegna gli alloggi di cui al comma 1, liberi da persone e cose, a coloro ai quali sia stato notificato titolo esecutivo di sfratto ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

#### Art. 5.

##### *(Proroga degli sfratti)*

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione della grave emergenza abitativa nel comune e nella provincia di Napoli l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di



immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonchè l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o sfratto e di quelle di rilascio di cui, rispettivamente, agli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile, è sospesa.

2. La sospensione non si applica nei casi di documentata necessità del locatore di disporre per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli nonchè nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61. Nei predetti casi si applicano le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1715**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da ultimo modificata dalla legge 10 febbraio 1989, n. 48, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981.

2. Le gestioni fuori bilancio istituite per la realizzazione dei programmi di cui al presente articolo hanno termine il 31 dicembre 1989. Le operazioni di liquidazione sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, assicurando il trasferimento dei fondi disponibili alle amministrazioni competenti alla gestione ordinaria degli interventi e delle opere di cui ai programmi. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati sono tenuti ad adottare tempestivamente tutti gli atti richiesti dal Ministro del tesoro e preliminari al passaggio alla liquidazione. D'intesa con il Ministro del tesoro, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno riferisce alle Camere sullo stato di attuazione dei programmi al momento del passaggio alla liquidazione nonchè, anche in vista dell'adozione dei necessari provvedimenti, sui problemi connessi al trasferimento degli interventi e delle opere alle amministrazioni competenti alla loro gestione in via ordinaria.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sulla base di istruttoria tecnica qualificata, alla

verifica ed alla valutazione dei programmi presentati al CIPE entro il termine di cui al decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, ai fini della compatibilità urbanistica, dell'impatto ambientale nonchè della congruità economico-finanziaria in relazione agli stanziamenti disposti. Sulla base delle risultanze della istruttoria tecnica, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, nei successivi quindici giorni, ripartisce i fondi disponibili e promuove, ove occorra, accordi di programma agli effetti della legge 1° marzo 1986, n. 64, con il comune di Napoli e con la regione Campania per l'esecuzione dei progetti con affidamento in concessione delle opere.

4. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 3 sono affidati in concessione, nei casi previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, previo esperimento di gara ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 219 del 1981, e con l'applicazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nei casi da essa previsti. Le opere ed i lavori sopraindicati debbono essere affidati per lotti funzionali, ciascuno integralmente finanziato entro gli stanziamenti disponibili.

5. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari, fermo restando quanto previsto dalla presente legge.

6. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. È fatto altresì divieto di procedere a varianti in corso d'opera se non per ragioni strettamente tecniche e nei limiti degli stanziamenti ripartiti per lotti funzio-

nali. Gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli. È sospesa, fino alla conclusione delle verifiche di cui al comma 3, l'efficacia degli atti di affidamento di lavori per le quote, ivi compresi varianti ed ampliamenti, prive di copertura finanziaria perchè i fondi non erano stati ripartiti dal CIPE al momento dell'affidamento. Conseguentemente, i relativi lavori sono sospesi. Nel caso di conclusioni negative delle verifiche, gli atti di affidamento dei lavori sono, in tutto o in parte, annullati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dai suoi delegati. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, sono nulli gli atti relativi ad opere affidate, anche anteriormente al 30 ottobre 1986, per le parti corrispondenti agli importi relativi a lavori che, seppur compresi nei programmi presentati, non abbiano ottenuto l'approvazione del CIPE ed il conseguente riparto dei fondi.

7. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, ovvero al trasferimento del personale che, a domanda e compatibilmente con le esigenze identificate dalle amministrazioni competenti, debba essere inserito nelle strutture da istituirsi da parte della regione Campania e del comune di Napoli, finalizzate alla definizione ed alla realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana e territoriale. È fatta salva la facoltà di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento al quale la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della

cessazione di queste ultime. Per i componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per il personale delle gestioni stralcio gli oneri ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della citata legge n. 219 del 1981.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987.

9. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

10. Ai fini del coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1987, cessa di operare alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmette trimestralmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

11. Qualora, ai sensi del comma 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

## Art. 2.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati provvedono al trasferimento delle opere di urbanizzazione secondarie, ivi comprese le attrezzature pubbliche, funzionali e fruibili, nonchè delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione ai soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo il collaudo definitivo, ovvero, su richiesta dei medesimi, dopo il collaudo provvisorio.

2. Il patrimonio abitativo, ivi compreso quello acquistato ai sensi del decreto-legge

3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e successive integrazioni e modificazioni, è trasferito ai comuni territorialmente competenti entro il termine di un anno dall'acquisto o dal collaudo definitivo, ovvero dopo il collaudo provvisorio su specifica richiesta dei medesimi, motivata anche con l'avvenuta individuazione di idonee ed efficienti modalità di gestione.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati assicurano la gestione tecnico-amministrativa, ivi comprese le assegnazioni provvisorie delle opere e dei beni di cui al presente articolo fino alla loro effettiva consegna ai soggetti competenti, a valere sui fondi di cui all'articolo 85 della citata legge n. 219 del 1981.

4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo è posto, fino alla conclusione dell'anno finanziario in cui è effettuato il trasferimento definitivo, a carico dei fondi previsti dalla citata legge n. 219 del 1981, per la parte non coperta dagli introiti dei canoni di locazione.

5. L'onere per istituire le strutture del comune di Napoli e della regione Campania, previste dall'articolo 1, comma 7, è a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della citata legge n. 219 del 1981, fino al 31 dicembre 1991.

6. Nella determinazione dei contributi ordinari per la finanza locale viene tenuto conto oltre che degli altri parametri da fissare con l'apposito provvedimento, dei movimenti di popolazione residente conseguenti all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1 della presente legge.

7. All'assegnazione definitiva degli alloggi provvede il sindaco di Napoli, sulla base delle graduatorie elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Le stesse commissioni accerteranno la sussistenza dei requisiti previsti per gli assegnatari all'atto dell'assegnazione effettiva degli alloggi. All'assegnazione definitiva dei locali commerciali, artigianali e industriali provvede il sindaco di Napoli. Per gli insediamenti destinati alla popola-

zione extraurbana provvedono i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati. All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attività produttive agli sgomberati dalle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati.

### Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonché le aree di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere. Nel caso di immobili abitabili ed agibili, dalla indennità di espropriazione non si detraggono le eventuali spese di demolizione dell'edificio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'articolo 80, secondo comma, della citata legge n. 219 del 1981, degli edifici e di altri manufatti, nonché delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario. Tale disposizione non si applica allorchè, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

4. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione, di occupazione o di sgombero, dovuta al danno grave ed irreparabile della

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio della attività economica, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione temporanea in alloggi del programma straordinario, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'articolo 84-ter della citata legge n. 219 del 1981, ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

## Art. 4.

1. Per fronteggiare le residue necessità delle popolazioni colpite dall'evento bradisismico verificatosi nell'area flegrea nell'autunno del 1983, fino al reinsediamento definitivo delle medesime popolazioni, il fondo per la protezione civile è incrementato della somma di lire 58 miliardi.

2. All'onere di lire 58 miliardi, derivante dall'applicazione del comma 1, si fa fronte con le disponibilità previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo nell'area flegrea.

## Art. 5.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987,

nonchè quelli adottati in attuazione dei decreti-legge 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 115, 28 giugno 1988, n. 237, e 22 ottobre 1988, n. 450, purchè non siano in contrasto con quanto disposto dal titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981, e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quanto in contrario previsto dalla medesima.

## Art. 6.

1. Fermo restando il termine del 30 giugno 1989, fissato dal comma 1 dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, nel medesimo testo unico dovranno essere ricomprese, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, tutte le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE N. 3034**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GOLFARI ED ALTRI

## Art. 1.

1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio comunale di Napoli formula la proposta di programma, da sottoporre all'arrovazione della Giunta regionale della Campania, delle opere da realizzare nel quadro dell'intervento di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. All'attuazione di tali opere provvedono il sindaco di Napoli per quelle ricadenti nell'ambito del territorio comunale ed il presidente della Giunta regionale per quelle esterne.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 gli enti destinatari prendono in carico le opere già realizzate e, per provvedere ai necessari interventi di manutenzione e di riattuazione, nonché alla gestione per il triennio successivo, viene assegnata la somma di 100 miliardi di lire da ripartire a cura della Giunta regionale.

4. Ove gli organi di cui al comma 1 non adempiano nel termine indicato, provvederà il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per le aree urbane.

5. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 319, iscritte ai capitoli 4656 e 9510 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

**DISEGNO DI LEGGE N. 3112**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOSCHI ED ALTRI

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine di porre termine all'intervento di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le aree urbane, previa verifica sullo stato di fatto e di attuazione degli interventi in corso, formula al CIPE la proposta di ripartizione delle residue disponibilità finanziarie del richiamato titolo VIII al fine di realizzare il completamento delle opere avviate ed in corso di esecuzione ed il programma di interventi proposto nel quadro del medesimo titolo VIII dal Consiglio comunale di Napoli ed approvato dalla Giunta regionale della Campania.

2. Ove il comune di Napoli e la Giunta regionale non adottino le delibere di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per le aree urbane.

3. All'attuazione delle opere di cui al comma 1 provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, con procedure ordinarie, il sindaco di Napoli e il presidente della Giunta regionale della Campania. Per i completamenti delle opere avviate ed in corso di esecuzione provvede il funzionario delegato ai sensi dell'articolo 84 ultimo comma, della citata legge n. 219 del 1981, i cui poteri sono prorogati sino al 31 marzo 1993. Entro tale termine il funzionario medesimo provvederà ad adeguare le strutture attualmente esistenti alle decrescenti esigenze della gestione mediante progressiva restituzione del personale alle amministrazioni ed agli enti di apparte-

nenza, che dovrà comunque completarsi entro il 31 marzo 1993.

## Art. 2.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni destinatari prendono in carico le opere realizzate e procedono ai sensi del sesto comma dell'articolo 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, introdotto dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80. Per i necessari interventi di manutenzione e riattazione, nonché per la gestione per il prossimo quadriennio, il CIPE su proposta dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, provvede all'assegnazione ai predetti comuni della somma di 100 miliardi a valere sui fondi residui di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

## Art. 3.

All'acquisto di alloggi previsto dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, ed integrato dalle successive leggi 9 agosto 1986 n. 472, e 11 marzo 1988, n. 67, provvede nei limiti delle risorse finanziarie residue il sindaco della città di Napoli, fermi restando per l'assegnazione di detti alloggi la competenza, i criteri e le procedure esistenti.

## Art. 4

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, e nonché quelli adottati in attuazione dei decreti-legge 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 28 giugno 1988, n. 237, e 22 ottobre 1988, n. 450, purché non siano in contrasto con quanto disposto dal titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quanto in contrario previsto dalla medesima.